

Votazione popolare del 6 dicembre 1992

Spiegazioni del Consiglio federale

Su che cosa si vota?


Spazio economico europeo (SEE)

L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) offre alla Svizzera la possibilità di partecipare, dal 1° gennaio 1993, al grande mercato interno europeo. Sarà così garantita la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone tra la Svizzera e gli altri 18 Paesi dello SEE, analogamente a quanto avviene tra gli Stati membri della CE. Con la partecipazione allo SEE, Consiglio federale e Parlamento intendono assicurare il nostro avvenire economico e il nostro benessere, evitando il pericolo che la Svizzera venga a trovarsi isolata nel contesto europeo.

- | | |
|------------|---------------------------------|
| pag. 3 | L'essenziale in breve |
| pag. 4-6 | Che cos'è lo SEE? |
| pag. 7 | Decreto federale sullo SEE |
| pag. 8-11 | Parere del Consiglio federale |
| pag. 12-16 | Argomenti pro e contro |
| pag. 17-19 | Modifiche legislative (Eurolex) |
| pag. 20-62 | Testo dell'Accordo SEE |



Spazio economico europeo (SEE)



L'essenziale in breve

L'Europa è una realtà

A partire dal 1993 saremo confrontati ad una nuova realtà europea: i 7 Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e i 12 Stati membri delle Comunità europee (CE) vogliono infatti realizzare lo Spazio economico europeo (SEE) e implicitamente aprire agli Stati dell'AELS l'accesso al mercato interno della CE.

Siamo Europei

Il nostro modo di pensare e di agire, la nostra scala di valori e la nostra mentalità sono improntati da vincoli geografici e storici che uniscono saldamente il nostro Paese al resto dell'Europa. Con quest'ultima condividiamo lingue, culture e valori democratici in una convivenza da sempre basata su rapporti intensi e proficui. L'Accordo SEE consolida e promuove i fondamenti economici di questi rapporti ed apre, sul piano europeo, nuove possibilità per le generazioni future.

Un grande mercato

Lo SEE apre a 380 milioni di persone l'accesso a un grande mercato comune in cui ognuno, a parità di condizioni, potrà commerciare, circolare, fornire servizi ed effettuare investimenti. In numerosi campi la collaborazione potrà essere approfondita: ricerca, sviluppo, informazione, formazione, promozione imprenditoriale e turismo. La protezione dei consumatori potrà

essere migliorata, la sicurezza sociale aumentata, promossa l'uguaglianza tra uomo e donna e incentivata di comune intesa la protezione dell'ambiente.

Timori e obiezioni

Parecchi gruppi di varie correnti politiche sono contrari all'apertura della Svizzera allo SEE. Temono una perdita di sovranità del nostro Paese e problemi economici, denunciano lacune istituzionali dell'Accordo SEE, costi elevati nonché l'ineluttabilità di una successiva adesione alla CE.

Considerazioni del Consiglio federale e del Parlamento

La Svizzera non può isolarsi dall'Europa. Potrà tutelare efficacemente i suoi interessi economici e il suo benessere soltanto partecipando attivamente alla costruzione europea. Lo SEE ce lo consente. Respingendolo ci troveremo soli di fronte ai 18 Paesi dello SEE e con grosse difficoltà a negoziare eventuali trattati bilaterali.

Che cos'è lo SEE?

Un mercato europeo

Il 2 maggio 1992, 19 Paesi, fra cui la Svizzera, hanno deciso l'istituzione di uno Spazio economico europeo (SEE). Dal 1° gennaio 1993 lo SEE offrirà ai 7 Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai 12 Stati della Comunità europea (CE) un quadro dove operare in quanto partner economicamente a pari diritti.

Paesi partecipanti allo SEE

Partecipano all'Accordo SEE:

— per l'AELS: Austria, Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera;

— per la CE: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna come anche la CE medesima.

Nucleo dell'Accordo

Il divieto di discriminazione dei cittadini di altri Stati è il principio basilare che regge lo SEE. Potranno ancora esserci norme differenti da un Paese all'altro, ma esse dovranno applicarsi nello stesso modo a tutti i cittadini dello SEE. I presupposti per la realizzazione di siffatta «non discriminazione» sono le seguenti **quattro libertà**:

1. Libera circolazione delle merci

Già nel 1972, in virtù dell'Accordo di libero scambio con la CE, sono state abolite talune barriere doganali. Vi sono tuttavia altri ostacoli al commercio. Lo SEE concerne dunque anche prescrizioni e norme tecniche. La loro armonizzazione o il mutuo riconoscimento eviterà i doppi controlli e permetterà di diminuire i costi. Le agevolazioni doganali nonché le nuove regole sull'origine delle merci contribuiranno pure a ridurre i costi. Anche l'accesso agli appalti pubblici sarà agevolato.

L'agricoltura non rientra nell'Accordo SEE. La Svizzera potrà quindi continuare con la propria politica agricola. Subentreranno semplificazioni doganali per il formaggio, le piante da vaso e i fiori recisi come anche per 23 prodotti provenienti da Paesi dell'Europa meridionale (frutta, noci, succhi ecc.). Per contro, i prodotti agricoli trasformati in Svizzera troveranno maggior smercio sul mercato dello SEE.

2. Libera circolazione delle persone

Grazie alla libera circolazione delle persone, i cittadini degli Stati dello SEE potranno circolare senza restrizioni su tutto il territorio dello SEE. Avranno quindi diritto di abitare ovunque nello SEE, di lavorarvi e di perfezionarsi, cosa particolarmente importante per i giovani. La libertà di circolazione riveste un'importanza determinante per la crescita economica che ci si attende dallo SEE. Nondimeno essa ha i suoi limiti: potrà infatti lavorare in Svizzera soltanto chi possiede un contratto di lavoro. Non ci si attende una forte immigrazione. Questa regolamentazione avrà pieno effetto soltanto dopo 5 anni e all'occorrenza, la Svizzera potrà invocare la cosiddetta clausola di salvaguardia.

3. Libera circolazione dei servizi

La libertà nel campo dei servizi è un fatto nuovo. Finora, questo importante settore era stato trascurato dai trattati internazionali; nello SEE, invece, le imprese attive nei servizi, quali le ditte specializzate nell'informatica, le assicurazioni, le banche, le compagnie aeree e le aziende di trasporto avranno la possibilità di operare in tutti i 19 Stati dello SEE. Per la Svizzera, dove l'economia si fonda in gran parte sulla prestazione di servizi, quest'innovazione è di particolare importanza.

4. Libera circolazione dei capitali

Nel campo della circolazione dei capitali la Svizzera già conosce una prassi molto liberale. L'unica eccezione è costituita dalle limitazioni per l'acquisto di fondi svizzeri da parte di persone all'estero (Lex Friedrich). Questa disposizione dovrà quindi essere adeguata. Per farlo, la Svizzera ha negoziato un periodo di transizione di 5 anni. In futuro, il mercato immobiliare potrà essere comunque regolato mediante provvedimenti di diritto fondiario e di pianificazione del territorio. Anche in questo campo la Svizzera può invocare la clausola di salvaguardia.

Politica sociale, protezione dei consumatori e dell'ambiente

Oltre all'istituzione delle suddette quattro libertà, l'Accordo SEE disciplina e promuove la collaborazione nel campo della ricerca e della formazione. Saranno emanate nuove normative per la protezione dei consumatori, dell'ambiente e in ambito di politica sociale affinché l'evoluzione possa essere adeguata a quella del resto dell'Europa. Si avranno modifiche positive nella politica sociale. In materia di protezione dell'ambiente la Svizzera potrà non solo mantenere il suo livello attuale, ma migliorarlo ulteriormente, da sola o di comune intesa con i Paesi partecipanti allo SEE.

Istituzioni SEE: veto e clausola di salvaguardia intesi come strumenti di sicurezza

Come funziona lo SEE?

Il Consiglio SEE, dove siede un membro di governo di ciascuno degli Stati, è l'istanza suprema per tutto quanto concerne l'Accordo SEE. Esso fissa le linee direttive e prende le decisioni politiche. Per l'adeguamento e il buon funzionamento dell'Accordo è invece responsabile il Comitato misto SEE, composto da alti funzionari. Esso funge da organo di consultazione, d'informazione e amministrativo. In entrambi gli organi le Parti contraenti dispongono ciascuna di un seggio.

Ulteriore evoluzione del diritto SEE

L'Accordo SEE disciplina già numerosi settori, ma deve restare sufficientemente flessibile per adattarsi a nuove situazioni. Ulteriori modifiche del diritto SEE presuppongono però l'approvazione da parte di tutti gli Stati dell'AELS. E' quindi esclusa l'accettazione automatica di nuove norme della CE. Se uno Stato dell'AELS, ad esempio la Svizzera, è contrario ad un nuovo disciplinamento, il Comitato misto SEE deve ricercare una soluzione negoziata. Qualora gli obblighi derivanti dallo SEE

dovessero far sorgere problemi in uno Stato dell'AELS, l'Accordo SEE permette di ricorrere a uno strumento di sicurezza: la cosiddetta clausola di salvaguardia. Se dovessero sorgere gravi difficoltà di ordine economico, sociale o ambientale, ogni Stato dell'AELS può invocare tale clausola e dissociarsi dalle disposizioni comuni SEE fino al ripristino della situazione normale. In tal caso tuttavia le altre Parti possono adottare adeguati provvedimenti compensativi. In una dichiarazione, la Svizzera ha esplicitamente precisato che un'inattesa e forte immigrazione, come anche un'eccessiva domanda d'immobili da parte estera possono essere validi motivi per invocare la clausola di salvaguardia.

Chi decide in caso di controversia?

Le controversie tra le Parti contraenti sono risolte mediante negoziati o da un tribunale arbitrale. Gli interessi privati sono tutelati dai tribunali nazionali e dalla Corte dell'AELS.

L'Accordo SEE può essere denunciato da qualsiasi membro con preavviso di un anno.

Decreto federale sullo Spazio economico europeo (SEE)

del 9 ottobre 1992

I

Art. 1

¹ L'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE) è approvato.

² Sono inoltre approvati:

a. gli Accordi del 2 maggio 1992 fra gli Stati AELS sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e sul Comitato permanente degli Stati AELS;

b. l'Accordo del 20 maggio 1992 concernente un Comitato di parlamentari degli Stati AELS.

Art. 2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 20

¹ Le modificazioni del diritto federale decise dall'Assemblea federale e necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo SEE entrano in vigore simultaneamente all'accordo stesso.

² L'atto legislativo oggetto di referendum, se respinto in votazione popolare, cessa immediatamente d'essere in vigore.

³ Per le successive modificazioni del diritto federale connesse all'Accordo SEE s'applica la procedura legislativa ordinaria conformemente agli articoli 89 e seguenti.

Art. 21

La Confederazione tiene conto delle competenze dei Cantoni e ne tutela gli interessi nell'applicazione e nello sviluppo dell'Accordo SEE, nonché nelle questioni relative all'integrazione europea. Informa i Cantoni per tempo e in modo esaustivo, li consulta e li coinvolge nella preparazione delle decisioni.

III

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale è convinto che lo Spazio economico europeo (SEE) è d'interesse vitale per la Svizzera. La partecipazione allo SEE evita l'isolamento della Svizzera in Europa, apre nuovi sbocchi di mercato alla nostra economia, garantisce il nostro benessere e offre nuove prospettive alle generazioni future. Per il Consiglio federale sono determinanti in particolare i seguenti motivi:

Un Accordo di grande portata

L'Accordo SEE istituisce per 19 Stati un'area economica comune di primaria importanza per lo sviluppo economico futuro dell'Europa. Dalla decisione del popolo e dei Cantoni dipende dunque il ruolo che la Svizzera potrà assumere nel nostro continente.

La convivenza nello SEE avvicinerà i cittadini dei diversi Stati; il dialogo tra diverse idee, valori e mentalità favorirà la comprensione reciproca. Implicitamente lo SEE consolida i presupposti fondamentali per la pace e il benessere.

Vantaggi per la nostra economia

L'economia svizzera è sempre stata fortemente orientata verso l'estero e principalmente verso l'Europa. Basti pensare che 2/3 delle nostre esportazioni sono dirette verso Paesi dello SEE e che da questi proviene il 75% delle nostre importazioni. Lo SEE garantisce alla nostra economia l'accesso ai mercati europei ed è quindi d'importanza capitale per il suo futuro. In caso di adesione allo SEE, gli esperti hanno calcolato che nel prossimo decennio la

Svizzera realizzerebbe una crescita economica supplementare del 4 sino al 6%. Ciò contribuisce dunque a garantire i posti di lavoro.

Lo SEE istituisce un mercato unificato e aperto anche nel campo degli appalti pubblici. La concorrenza sarà incentivata e le ditte svizzere avranno maggiori possibilità di affermarsi a livello europeo: aprendo un volume di mercato svizzero di circa 30 miliardi di franchi le nostre ditte avranno accesso ai mercati pubblici dello SEE per un valore pari a circa 800 miliardi di franchi.

Adesione allo SEE non significa adesione alla CE

Non va fatta confusione tra lo SEE e la CE. La votazione del 6 dicembre concerne unicamente l'Accordo SEE; l'accettazione di detto Accordo non conduce automaticamente all'adesione alla CE. Il Consiglio federale ha presentato una domanda per avviare le trattative sull'adesione della Svizzera alla CE. Dapprima devono dunque essere negoziate le condizioni per un'eventuale adesione; la procedura

durere alcuni anni. Soltanto successivamente il Consiglio federale, il Parlamento e infine il popolo svizzero potranno pronunciarsi. La questione dello SEE e quella della CE vanno quindi trattate separatamente.

Libertà di circolazione in tutta l'Europa

Lo SEE garantisce ai cittadini svizzeri la possibilità di lavorare, vivere e perfezionarsi ovunque in Europa, offrendo così importanti prospettive soprattutto ai nostri giovani. Per principio anche la Svizzera si apre ai cittadini degli Stati dello SEE. Nondimeno, il permesso di stabilirsi in Svizzera sarà concesso soltanto a chi ha un contratto di lavoro o un reddito sufficiente. Queste disposizioni entreranno in vigore dopo un periodo di transizione di 5 anni. Secondo il parere di esperti, non dobbiamo temere una forte immigrazione dagli Stati dello SEE. L'esperienza fatta dai Paesi della CE lo comprova. Se queste previsioni non dovessero confermarsi, la Svizzera potrà invocare la clausola di salvaguardia e adottare misure protettive in deroga al diritto SEE.

Un accordo sociale favorevole alle donne

Nella politica sociale l'Accordo SEE introduce diversi miglioramenti, quali le

disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro (lavoro allo schermo) e il diritto dei lavoratori di essere informati per tempo in caso di fusione di imprese oppure di licenziamenti in massa. Anche nel campo dell'uguaglianza dei diritti tra uomo e donna si faranno importanti progressi a livello legislativo, come ad esempio l'equiparazione tra i sessi in tutti gli aspetti della vita lavorativa, la protezione contro i licenziamenti anche per le donne che ricorrono in giustizia per rivendicare l'uguaglianza di remunerazione e il mantenimento di una previdenza di vecchiaia indipendente anche per le donne coniugate. In avvenire i premi dell'assicurazione malattia e di quella contro gli infortuni saranno inoltre uguali per entrambi i sessi.

Nell'interesse dei consumatori

La libertà di mercato a livello europeo rafforzerà la concorrenza, provocando verosimilmente una diminuzione dei prezzi al consumo. I consumatori potranno inoltre godere di una più ampia offerta di merci e di servizi. Anche la protezione dei consumatori risulterà migliorata grazie all'Accordo SEE: con l'introduzione della responsabilità civile in materia di prodotti il consumatore sarà infatti tutelato nel caso di danni provocati dall'uso di un prodotto.

Rispetto dei diritti popolari

I nostri diritti popolari, in particolare la democrazia diretta, non subiscono pregiudizio alcuno dallo SEE. In materia di leggi federali permane inalterata la possibilità di interporre referendum ed esigere una votazione popolare. Neppure sarà pregiudicato sul piano nazionale il diritto di iniziativa popolare. Tuttavia il diritto SEE prevarrà di principio sulle norme nazionali. Qualora future decisioni del popolo fossero contrarie al diritto SEE, vi sarebbero ovviamente conseguenze: nel peggiore dei casi, se non riuscissimo a negoziare una soluzione con i partner dello SEE, dovremmo aspettarci misure di ritorsione sul piano economico.

Aderendo all'Accordo SEE la Svizzera non cederà nessuna competenza legislativa alle istanze dello SEE; se un atto legislativo emanato dallo SEE risultasse non gradito alla Svizzera, essa potrà interporre il proprio veto, benché anche in questo caso sarebbero possibili misure di ritorsione sul piano economico. Le future norme SEE necessiteranno l'approvazione delle competenti istanze svizzere. I diritti del popolo restano pertanto garantiti.

Armonizzazione mediante Eurolex

La maggior parte della nostra legislazione rimane immutata. Il fatto non deve sorprendere in quanto politicamente e socialmente siamo già in consonanza con gli Stati limitrofi. Dobbiamo comunque emanare 9 nuovi decreti e modificare 61 leggi vigenti. L'insieme di queste disposizioni è denominato «Eurolex». Il Parlamento le ha approvate e quindi esse possono entrare in vigore il 1° gennaio 1993 insieme con lo SEE. Qualora contro l'uno o l'altro atto legislativo fosse interposto referendum, sarà indetta una votazione popolare e in caso di reiezione l'atto in questione sarebbe immediatamente abrogato.

Il federalismo rimane inalterato

La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata dall'Accordo SEE. Lo SEE concerne essenzialmente il diritto federale. Conformemente al nostro concetto federalistico di democrazia, i Cantoni e i Comuni dovranno provvedere all'adeguamento delle rispettive legislazioni. In particolare i Cantoni dovranno modificare le norme relative agli appalti pubblici e al riconoscimento dei diplomi. Quanto all'evoluzione futura, essi avranno diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione.

Nessun influsso su importanti ambiti politici

Lo SEE è un Accordo eminentemente economico. Non coinvolge quindi aspetti molto importanti per il nostro Paese, come la politica agricola, le imposte e la politica monetaria. In tutti questi campi la Svizzera permane autonoma. Essendo un accordo economico, lo SEE non incide sulla nostra politica generale e dunque nemmeno sulla nostra neutralità.

Finanziariamente vantaggioso a lunga scadenza

Durante il primo quinquennio, l'Accordo SEE si ripercuoterà sul bilancio federale con costi annui oscillanti tra i 330 e i 350 milioni di franchi; questa somma corrisponde a meno dell'1% del bilancio della Confederazione. Fra i costi più importanti figurano 100 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera ai programmi europei di ricerca e 62 milioni per un Fondo di compensazione in favore dei Paesi SEE meno sviluppati. Orbene, tutti questi costi saranno compensati grazie alle possibilità di risparmio nell'ambito dei mercati pubblici e all'aumento dei get-

titi dell'imposta sulla cifra d'affari e dell'imposta federale diretta, dovuto alla crescita economica realizzabile nello SEE. I costi diminuiranno a contare dal 1998. In seguito, le ripercussioni positive dello SEE consentiranno non soltanto la compensazione dei costi di partecipazione ma anche entrate suppletive.

Nessuna alternativa realistica

Non vi è alcuna alternativa realistica allo SEE. Sappiamo invece quali sarebbero gli svantaggi dell'isolamento. Sinora con la CE vi è stata possibilità di collaborazione puntuale e di conclusione di accordi bilaterali. Con l'istituzione dello Spazio economico europeo questi mezzi di collaborazione non basteranno più; nei negoziati bilaterali saremmo fortemente svantaggiati. Sarebbe pertanto illusorio credere che nulla muterebbe con un NO allo SEE. L'isolamento della Svizzera avrebbe anche conseguenze politiche; si rimprovererebbe al nostro Paese scarso spirito di solidarietà ed avremmo sempre meno influenza sull'evoluzione economica e politica in Europa, riducendoci ad un ruolo passivo.

Per tutti questi motivi, il Consiglio federale e una forte maggioranza del Parlamento raccomandano di votare SÌ allo SEE.

Argomenti pro e contro lo SEE

Il Parlamento ha approvato l'Accordo SEE a larga maggioranza.

Ecco i principali argomenti sollevati nel corso dei dibattiti parlamentari dai fautori e dagli oppositori.

Minoranza del Parlamento (*contro*):

Isolamento economico della Svizzera?

L'economia svizzera è abbastanza stabile e solida per potersi affermare anche al di fuori dello SEE. Dobbiamo aver fiducia nelle nostre forze. Anche rifiutando l'adesione allo SEE potremo continuare a condurre una politica economica sana e indipendente. Se rifiuteremo di aderire allo SEE, le condizioni economiche dei nostri concittadini miglioreranno, come è del resto costantemente avvenuto in passato. All'interno dello SEE le condizioni quadro saranno invece meno favorevoli per la nostra economia. D'altra parte, procedere da soli non significa rimanere in disparte; infatti anche questa via consente di collaborare economicamente con gli altri Stati.

Isolamento politico della Svizzera?

Per la Svizzera, lo SEE è solo un accordo transitorio in vista dell'adesione alla CE. Anche se la partecipazione allo SEE e l'adesione alla CE daranno luogo a due diverse votazioni, i due oggetti sono strettamente connessi. Il Consiglio federale stesso lo riconosce. La Svizzera perderà la propria indipendenza non tanto partecipando allo SEE, quanto più tardi, con l'adesione alla CE. A quel momento, il nostro Paese rinuncerà ad una parte delle sue attuali libertà. I diritti democratici in seno alla CE non sono evoluti come i nostri e la situazione non muterà nemmeno con la nostra partecipazione. La Svizzera rimarrà forte soltanto se resterà autonoma e indipendente.

Consiglio federale e maggioranza del Parlamento (*a favore*):

Da diversi decenni, la Svizzera intrattiene strette relazioni economiche con gli Stati della CE. Gli scambi commerciali con questi Paesi hanno portato benefici considerevoli. Dal gennaio 1993, il mercato europeo muterà notevolmente. Grazie allo SEE, gli Stati della CE e dell'AEELS realizzeranno il mercato interno. Se la Svizzera non vi dovesse partecipare, le saranno precluse le attuali opportunità. L'esclusione dal mercato interno comporterà svantaggi e perdite di posti di lavoro per la nostra economia legata all'esportazione. Diventerà per esempio più difficile vendere in Europa i prodotti svizzeri, a causa delle diverse condizioni d'accesso al mercato.

L'Europa del 1993 non è l'Europa di un tempo. Le relazioni tra gli Stati europei si svilupperanno sempre più. Molti problemi non possono più essere risolti unicamente a livello svizzero. Il nostro Paese non può permettersi di escludersi volontariamente dall'Europa, mentre tutti gli altri Stati dell'Europa occidentale partecipano allo SEE.

Un sì allo SEE non rappresenta assolutamente un sì alla CE. Il 6 dicembre si voterà unicamente sullo Spazio economico. Soltanto in un secondo tempo – al termine dei negoziati – ci si esprimerà su un'eventuale adesione alla CE.

CONTRO

Democrazia diretta, federalismo

I nostri diritti verranno limitati notevolmente dall'Accordo SEE. Il diritto dello SEE è preminente rispetto al diritto nazionale e non potrà essere modificato unilateralmente dalla Svizzera. Di conseguenza, l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa sarà notevolmente limitato. Le iniziative federali contrarie al diritto dello SEE non saranno considerate valide. Il sistema federalistico, vale a dire le autonomie cantonali e comunali, sarà scavalcato nei settori, sempre più importanti e numerosi, disciplinati a Bruxelles.

Sovranità

La ripresa di circa 1500 normative comunitarie, prescritta dall'Accordo SEE, renderà necessaria la revisione di 61 leggi federali e di innumerevoli leggi cantonali, senza citare le ordinanze federali, cantonali e comunali. Saremo sottoposti a una legislazione straniera. Il Parlamento, il Consiglio federale, le autorità federali e cantonali, nonché il Tribunale federale dovranno immediatamente sottomettersi alle direttive di Bruxelles. E in futuro sarà sempre peggio, perché i tecnocrati di Bruxelles sono molto produttivi. Il diritto straniero sarà inoltre applicato da giudici stranieri. Tutto ciò è contrario alla tradizione e alla storia svizzere. L'ultima parola spetterà non ai tribunali svizzeri, ma a giudici stranieri. Il nostro Paese sarà satellizzato, sarà diretto dall'esterno e perderà la propria indipendenza.

A FAVORE

Lo SEE non avrà grandi conseguenze pratiche per la nostra democrazia diretta e non comporterà modifiche del nostro ordinamento federalista. E' stato dimostrato che solo una piccola parte delle iniziative e dei referendum presentati sinora avrebbero sollevato problemi di incompatibilità con le disposizioni dello SEE. Per di più, si tratta di iniziative che in passato furono sempre respinte. Anche i diritti di democrazia diretta a livello cantonale e comunale rimarranno salvaguardati.

L'Accordo SEE non è diritto estero. Esso è stato minuziosamente negoziato con noi e saranno il popolo e i Cantoni a decidere se diventerà o meno diritto nazionale. Le disposizioni dello SEE sono molto simili alla nostra legislazione. Nello sviluppo dello SEE, la Svizzera potrà esprimersi sulle nuove norme, che dovranno essere necessariamente sottoposte alla sua approvazione. E' rimanendo fuori dallo SEE che la Svizzera sarebbe satellizzata: in pratica saremmo infatti costretti a rispettare norme europee senza aver potuto partecipare alla loro elaborazione. Nello SEE, nessun cittadino svizzero potrà essere tradotto davanti a giudici stranieri. Saranno i tribunali svizzeri a controllare che l'Accordo SEE sia osservato in Svizzera. Se dovesse violare un impegno preso in seno allo SEE, la Svizzera potrebbe essere citata davanti alla Corte AELS, in cui siede però anche un giudice svizzero.

CONTRO

Libera circolazione delle persone

La libera circolazione delle persone conferisce ad ogni cittadino dello SEE il diritto di stabilirsi e di lavorare in uno Stato qualsiasi dello SEE. Saranno soppresse le attuali restrizioni che limitano l'afflusso di manodopera estera. La Svizzera, Paese d'immigrazione, diventerà ancora più attrattiva: il lavoro e i buoni salari che essa offre indurranno gli stranieri a venire da noi. La popolazione straniera residente aumenterà notevolmente.

La libera circolazione all'interno dello SEE faciliterà inoltre agli stranieri l'acquisto di abitazioni, beni immobiliari e imprese. La domanda estera di immobili e terreni svizzeri è già oggi elevata e non possiamo permetterci di rinunciare alle attuali limitazioni.

Salari, disoccupazione

L'adesione allo SEE causerà una diminuzione dei salari ed un aumento della disoccupazione. In tutti i Paesi della CE si contano milioni di disoccupati. Se cadono le frontiere, parte di loro cercherà lavoro in Svizzera ed entrerà in concorrenza con i salariati svizzeri, provocando anche nel nostro Paese un aumento della disoccupazione. Inoltre i salari diminuiranno. Infatti, se in Svizzera aumenteranno le persone con redditi bassi, si abbasserà anche il livello dei salari dei cittadini svizzeri.

A FAVORE

Il timore che lo SEE provocherà immigrazioni di massa e la svendita del suolo patrio è infondato. La libera circolazione non si applica ai disoccupati ma soltanto ai cittadini dello SEE che dispongono di un contratto di lavoro. All'interno della CE, essa esiste già da tempo senza aver mai provocato immigrazioni di massa, ad esempio dagli Stati meridionali della CE. Rimarranno inoltre in vigore i controlli alla frontiera. In caso di bisogno, la Svizzera potrà sempre appellarsi alla clausola di salvaguardia.

La libera circolazione delle persone offre ai nostri concittadini l'opportunità di stabilirsi all'estero. Apprendisti e studenti potranno acquisire una formazione al di fuori dei nostri confini.

Non vi sono da temere forti immigrazioni di lavoratori stranieri verso il nostro Paese. Da tempo la Svizzera è terra d'immigrazione per lavoratori provenienti da Paesi con reddito basso, eppure il livello svizzero dei salari è elevato. Del resto, anche all'interno della CE esistono disparità salariali, nonostante la libera circolazione. Lo SEE offrirà migliori opportunità alle nostre imprese; a lungo termine ciò garantisce salari elevati e posti di lavoro. I disoccupati stranieri non potranno stabilirsi in Svizzera senza disporre di un contratto di lavoro.

CONTRO

Pigioni, tassi ipotecari

Il ravvicinamento della Svizzera alla CE provocherà un adeguamento progressivo dei tassi ipotecari svizzeri a quelli europei, più elevati, e, di conseguenza, un aumento delle pigioni. Inoltre, la manodopera straniera, attirata in Svizzera da nuove prospettive di lavoro, necessiterà evidentemente di abitazioni. La conseguente penuria sul mercato degli alloggi provocherà un rincaro delle pigioni.

A FAVORE

Lo SEE non avrà ripercussioni sui tassi ipotecari. La Banca nazionale rimarrà autonoma in materia di politica monetaria. La tendenza all'adeguamento dei tassi ipotecari che si costata sul piano internazionale non dipende dallo SEE, visto che è già in atto da alcuni anni. Il timore di forti flussi migratori è, come detto, ingiustificato. Anzi, proprio l'alto costo dell'alloggio contribuirà a frenare l'immigrazione.

Consumatori

La forte concorrenza internazionale eserciterà una pressione sui prezzi. Verrà dunque inevitabilmente favorita la produzione in grande serie. La Svizzera non potrà impedire quest'evoluzione, nemmeno emanando prescrizioni ancor più severe in materia di qualità e di protezione dell'ambiente. Infatti queste prescrizioni, del tipo di quelle applicate attualmente in Svizzera nell'ambito dei rifiuti, dell'uso di PVC o della limitazione degli additivi alimentari, non potranno più essere stabilite per un solo Paese.

I diritti dei consumatori sono meglio garantiti nella CE che non in Svizzera. Lo SEE rafforzerà la posizione dei consumatori, in particolare grazie a una migliore definizione della responsabilità in caso di danno da prodotti difettosi. Inoltre, le agevolazioni in materia di importazione permetteranno la diminuzione dei prezzi di alcuni prodotti, come autovetture, mobili e apparecchi elettronici. Non diminuiranno invece i prezzi dei prodotti alimentari, in quanto l'agricoltura non è toccata dallo SEE.

CONTRO

Agricoltura

Benché escluda il settore agrario, l'Accordo SEE faciliterà l'accesso al mercato di prodotti agricoli provenienti dall'Europa meridionale. Esso prevede pure una maggiore importazione di prodotti agricoli che danneggerà i nostri contadini. Nella CE le piccole aziende agricole sono già scomparse o sono comunque destinate a sparire. Con il ravvicinamento all'Europa, la stessa sorte sarà riservata ai nostri piccoli contadini.

Protezione dell'ambiente

Con la crescita economica perseguita dallo SEE, l'ambiente risulterà maggiormente gravato da sostanze nocive. I trasporti di merci su strada aumenteranno, provocando un rialzo massiccio delle emissioni di sostanze nocive; la tendenza al turismo di massa si accentuerà e la problematica dei rifiuti si aggraverà. In caso di accettazione dell'Accordo SEE, la Svizzera, Paese di transito e di turismo, sarà confrontata con tutti questi problemi e con le conseguenze che essi comportano. Inoltre, in virtù del principio dell'unanimità in seno al Consiglio dei Ministri, la CE dovrà sempre adeguarsi al Paese più arretrato, anche nell'ambito della protezione dell'ambiente. Questa situazione è di ostacolo a singoli Stati, fra cui la Svizzera, che intendono progredire ulteriormente in questo specifico settore.

A FAVORE

Solo un'economia prospera può garantire il futuro della nostra agricoltura. Lo SEE favorisce questa prosperità. L'Accordo non interessa l'agricoltura, salvo taluni prodotti in provenienza dal Sud della CE come olive, arance, ecc. Per contro, i contadini svizzeri beneficeranno di migliori possibilità di esportazione e di minori prezzi all'importazione, ad esempio nel settore delle macchine agricole.

La protezione dell'ambiente deve essere intesa come compito a livello europeo e quindi da risolvere insieme. L'isolamento porterebbe scarsi risultati. Le autorità della CE intendono seguire in futuro una politica ecologica più incisiva ed anche l'Accordo SEE esprime molto chiaramente questo proposito. L'ambiente sarà meglio tutelato se la Svizzera si impegnerà nello SEE a favore di norme ambientali più severe. Nell'Accordo SEE gli obiettivi della Svizzera in materia di protezione dell'ambiente sono stati ampiamente raggiunti. Le Parti contraenti hanno convenuto in questo campo prescrizioni in sintonia con le elevate esigenze poste dagli Stati dell'AEELS. In pratica, hanno trovato riconoscimento tutte le nostre richieste concernenti le prescrizioni relative ai prodotti.

Le più importanti modifiche legislative (EUROLEX)

Il buon funzionamento dell'Accordo SEE presuppone un certo grado d'armonizzazione delle prescrizioni legali di tutti gli Stati partecipanti. Per la Svizzera, quest'esigenza comporta problemi di poco conto, in quanto la nostra legislazione concorda già ampiamente con quella degli altri Stati europei che condividono i nostri valori democratici e di libertà. Nondimeno, l'approvazione dell'Accordo SEE ci induce ad emanare 9 atti legislativi e a modificarne 61. Questi adeguamenti giuridici, decisi dal Parlamento e denominati «Eurolex», entreranno in vigore simultaneamente all'Accordo SEE. Contro i singoli atti è però ammesso il referendum a posteriori.

Le più importanti innovazioni introdotte da «Eurolex» sono:

1. Sicurezza sociale e uguaglianza tra uomo e donna

- I premi delle casse malati e delle assicurazioni contro gli infortuni devono essere uguali per uomini e donne. La parità è estesa anche al secondo pilastro e la donna che cessa di svolgere un'attività lucrativa al momento del matrimonio, o in seguito, non può più chiedere il versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

- Per gli Svizzeri all'estero residenti fuori dello SEE rimane garantita la possibilità di partecipare volontariamente all'AVS/AI.

- Gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI sono trasferiti nel sistema delle prestazioni complementari e continueranno ad essere indipendenti dal reddito. I diritti dei pensionati grandi invalidi e degli invalidi rimangono dunque invariati. Il quarto di rendita AI non subisce mutamenti.

- Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni sono estese a tutte le aziende.

- I lavoratori che lasciano la Svizzera possono richiedere ancora per un certo periodo di tempo il pagamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio del secondo pilastro. Successivamente, questa possibilità sarà data soltanto a chi lascia lo SEE; a chi rimane all'interno dello SEE non sarà invece più versata la quota obbligatoria (previdenza minima).

2. Diritto di partecipazione dei lavoratori

- I lavoratori vedranno migliorato il loro statuto giuridico. Avranno diritto di essere informati e consultati sulle questioni concernenti la gestione dell'azienda e potranno eleggere i loro rappresentanti.

- La protezione della salute sarà estesa anche ai lavoratori che esercitano una funzione dirigenziale, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente.

3. Miglior protezione dei consumatori

- In numerosi campi, Eurolex accorda una miglior protezione giuridica ai consumatori, in particolare per quanto concerne il piccolo credito, la vendita a domicilio e i viaggi «tutto compreso». All'interno dello SEE, tutti i prodotti tessili dovranno essere obbligatoriamente contrassegnati.
- Il produttore risponderà illimitatamente per i danni alle cose e alle persone causati da un prodotto difettoso, anche senza colpa da parte sua. In determinate circostanze, potranno essere considerati corresponsabili anche l'importatore ed eventualmente il fornitore.

4. Miglior protezione delle persone e degli animali

- Le informazioni riguardanti l'ambiente saranno più complete e meglio accessibili.
- Sarà disciplinata in modo più severo la manipolazione degli agenti patogeni.
- La lotta contro le epizootie sarà condotta più rigorosamente.

5. Regole uguali per tutte le imprese

- Per le imprese di tutti gli Stati dello SEE varranno di principio le stesse norme. Saranno inoltre migliorati gli scambi d'informazione tra gli Stati.

6. Migliore vigilanza nel campo assicurativo

- Gli istituti d'assicurazione godranno del libero accesso al mercato dello SEE. La clientela potrà quindi beneficiare di un'offerta più ampia.
- I contratti individuali di assicurazione sulla vita potranno essere disdetti entro 14 giorni dalla loro conclusione.

7. Maggior trasparenza nel sistema bancario e borsistico

Ogni banca autorizzata ad operare in uno Stato dello SEE potrà esercitare la sua attività in tutti gli altri Stati dello SEE e aprirvi succursali. Dovrà essere resa pubblica l'identità degli azionisti che esercitano un'influenza determinante sull'amministrazione di una banca. Sarà inoltre garantito lo scambio di informazioni tra gli Stati dello SEE nel settore bancario e borsistico.

8. Armonizzazione delle prescrizioni tecniche

Le prescrizioni in materia di impianti e apparecchi tecnici saranno unificate e in parte inasprite, al fine di migliorare la sicurezza e la protezione della salute degli utenti.

9. Libera circolazione delle persone

- I cittadini di uno Stato dello SEE avranno il diritto di esercitare un'attività professionale in un altro Stato dello SEE alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.

- La Svizzera ha ottenuto un termine di transizione di 5 anni durante il quale potrà eliminare gradualmente le limitazioni per i lavoratori provenienti dallo SEE ed adeguare gradualmente al diritto dello SEE lo statuto degli stagionali, dei frontalieri e dei titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.

- Per quanto concerne l'acquisto di fondi, tutti i cittadini dello SEE godranno per principio di uguali diritti. Vi sarà tuttavia un periodo transitorio di cinque anni per l'acquisto d'immobili a titolo professionale o d'investimento. Durante questo periodo, continuerà ad essere soggetto ad autorizzazione l'acquisto di abitazioni di vacanza da parte di cittadini dello SEE non domiciliati in Svizzera.

10. Pubblicazione del diritto dello SEE

Il diritto dello SEE applicabile anche alla Svizzera sarà pubblicato in una raccolta speciale (Raccolta del diritto SEE). La pubblicazione agevolerà ai cittadini la consultazione del diritto vigente.

Testo dell'Accordo SEE

Segue il testo dell'accordo principale

Il testo dell'Accordo SEE e dei relativi allegati (970 pagine) è pubblicato nel Foglio federale n. 33/B del 21 agosto 1992 (FF 1992 IV 481 segg.). Può essere consultato presso le Cancellerie di Stato dei Cantoni e in altri uffici designati dai Cantoni (informazioni in proposito vi potranno essere fornite dalla Cancelleria del vostro Cantone), nonché presso la Cancelleria federale.

Il testo degli altri accordi menzionati all'articolo 1 del decreto federale sullo Spazio economico europeo (SEE), conclusi tra gli Stati dell'AELS, è pure pubblicato nel Foglio federale n. 33/B del 21 agosto 1992 (FF 1992 IV 1444 segg.) e può essere consultato negli uffici suddetti.

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

INDICE

PREAMBOLO

PARTE I: OBIETTIVI E PRINCIPI

PARTE II: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

- Capo 1. Principi fondamentali
- Capo 2. Prodotti agricoli e della pesca
- Capo 3. Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi
- Capo 4. Altre norme in materia di libera circolazione delle merci
- Capo 5. Prodotti del carbone e dell'acciaio

PARTE III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

- Capo 1. Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi
- Capo 2. Diritto di stabilimento
- Capo 3. Servizi
- Capo 4. Capitali
- Capo 5. Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
- Capo 6. Trasporti

PARTE IV: CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

- Capo 1. Regole applicabili alle imprese
- Capo 2. Aiuti di Stato
- Capo 3. Altre norme comuni

PARTE V: DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTA'

- Capo 1. Politica sociale
- Capo 2. Protezione dei consumatori
- Capo 3. Ambiente
- Capo 4. Statistiche
- Capo 5. Diritto societario

PARTE VI: COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'

PARTE VII: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

- Capo 1. Struttura dell'associazione
- Capo 2. Procedura decisionale
- Capo 3. Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie
- Capo 4. Misure di salvaguardia

PARTE VIII: MECCANISMO FINANZIARIO

PARTE IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

PARTE I OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

- a) la libera circolazione delle merci,
- b) la libera circolazione delle persone,
- c) la libera circolazione dei servizi,
- d) la libera circolazione dei capitali,
- e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
- f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "accordo": il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
- b) "Stati AELS (EFTA)": le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
- c) "Parti contraenti": per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

- a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
- b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
 - a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
 - b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, de jure o de facto, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

CAPO 3
**COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE
E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI**

Articolo 21

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

CAPO 4
ALTRE NORME IN MATERIA
DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

- a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
- b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
- c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

- a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
- b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice,

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

CAPO 5
PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO I
LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1. E' garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

Articolo 30

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

CAPO 2
DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

CAPO 3
SERVIZI

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4 CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.

2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.
4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.
3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 5 COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

CAPO 6 TRASPORTI

Articolo 47

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.

2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1. E' fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO I
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:

- a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
- b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
- c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.

2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.

3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).

4. I termini "impresa" e "fatturato" sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 - a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
 - b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.
3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

CAPO 2 AIUTI DI STATO

Articolo 61

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

- a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.

2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

CAPO 3 ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÁ

CAPO 1 POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.
2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

Articolo 69

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per "retribuzione" deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
 - b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

CAPO 2 PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3 AMBIENTE

Articolo 73

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:
 - a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
 - b) di contribuire alla protezione della salute umana;
 - c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

CAPO 4 STATISTICHE

Articolo 76

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

CAPO 5 DIRITTO SOCIETARIO

Articolo 77

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi di informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione professionale e giovani,
- politica sociale,
- protezione dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- settore audiovisivo, e
- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la

definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.

3. La parte VII si applica *mutatis mutandis* nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
- c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica *mutatis mutandis* ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

- e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
- f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

- a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
 - agli stanziamenti d'impegno e
 - agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il "fattore di proporzionalità" che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

- b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
- c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII **DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI** **CAPO I** **STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE**

Sezione I **Il Consiglio SEE**

Articolo 89

1. E' istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

Articolo 91

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniquale volta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2

Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1. È istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.

3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.

2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

Articolo 94

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).

2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.

3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.

4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3 Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1. E' istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.

2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.

3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.

4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.

6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4 Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.

2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.

3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

CAPO 2 PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o
- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.

2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).

A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.

3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.

4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

Articolo 102

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

CAPO 3 OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1 Omogeneità

Articolo 105

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

- a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;
- b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2 Procedura di vigilanza

Articolo 108

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.
2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)).
La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:
 - a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
 - b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 - c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.
2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.
3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.
5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

Sezione 3 Composizione delle controversie

Articolo 111

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.
3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero
- applicare l'articolo 102, *mutatis mutandis*.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

CAPO 4 MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.
2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.

5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. E' applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

PARTE VIII MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

Articolo 117

Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

PARTE IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

- a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
- b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;
- c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto riguarda il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino -Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

- a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

- b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:
 - i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 - ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
- b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;

- c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

Articolo 128

1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.

2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

**ACUERDO SOBRE EL
ESPACIO ECONOMICO EUROPEO**

**AFTALE OM DET
EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE**

**ABKOMMEN ÜBER DEN
EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM**

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ**

**AGREEMENT ON THE
EUROPEAN ECONOMIC AREA**

**ACCORD SUR
L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN**

**SAMNINGUR UM
EVROPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ**

**ACCORDO SULLO
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**OVEREENKOMST BETREFFENDE DE
EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE**

**AVTALE OM DET
EUROPEISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE**

**ACCORDO SOBRE O
ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU**

**SOPIMUS
EUROOPAN TALOUSALUEESTA**

**AVTAL OM ETT
EUROPEISKT EKONOMISKT SAMARBETSOMRÅDE**

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

ÞESSU TIL STAÐFESTINGAR hafa undirritaðir fulltrúar, sem til þess hafa fullt umboð, undirritað samning þennan.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og toghalfems.

Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.

Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.

Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.

Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.

Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd twee-en-negentig.


Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.

Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.

Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.

Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.

Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias



Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België



På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία

K.K. Koulouris,

Por el Reino de España

M. Delors

Pour la République française

Roland Dumas

Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

David O'Donnell

Per la Repubblica italiana

S. De Michelis

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

[Signature]


Voor het Koninkrijk der Nederlanden

[Signature]

Pela República Portuguesa


[Signature]

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. A. M. ...', written over a horizontal line.

Für die Republik Österreich



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wolfgang ...', written over a diagonal line.

Suomen tasavallan puolesta




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aulis Holm', written over a horizontal line.

Fyrir Lýðveldið Ísland




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jón Baldvin Friðbjörn', written over a horizontal line.


Für das Fürstentum Liechtenstein

A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, vertical strokes that resemble a stylized 'M' or a series of connected 'V' shapes.


For Kongeriket Norge

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'J' followed by a series of loops and a final 'l'.


För Konungariket Sverige

A handwritten signature in black ink, starting with a large 'S' and followed by a series of loops and a final 'l'.

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final 't'.





Invii non recapitabili:
rimandare al controllo
degli abitanti del comune

Raccomandazione di voto

Per le ragioni sopra esposte, Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare SI, il 6 dicembre 1992, al decreto federale sullo Spazio economico europeo (SEE).